

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 318 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Sea Service S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Tudor, con domicilio eletto presso Alessandro Tudor Avv. in Trieste, Galleria Protti 1;

contro

Porto di Trieste Servizi S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Gianni Zgagliardich, Elisa Adamic, Giada Dal Mas, con domicilio eletto presso Gianni Zgagliardich Avv. in Trieste, Via Filzi 4;

nei confronti di

C.E.A. - Centro Ecologia Ambiente S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Orio De Marchi, con domicilio eletto presso Orio De Marchi Avv. in Trieste, Via Fabio Severo 20;

per l'annullamento

Quanto al ricorso introduttivo:

-previa domanda cautelare della delibera del Consiglio di Amministrazione del Porto di Trieste Servizi spa dd. 28.7.2014 di aggiudicazione definitiva dell'appalto Prot. PTS-1458-2014 PTS-RIF-2014 avente ad oggetto il "servizio di nettezza delle aree portuali comuni comprensivo della raccolta e del conferimento dei rifiuti al recupero ed allo smaltimento per il periodo di un anno, alla società controinteressata CEA srl;

- -della comunicazione dd. 31.7.2014 di Porto di Trieste, con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva del sopracitato appalto alla società CEA;
- -dei verbali interni n. 2 dd. 14.5.2014 e n. 3 dd. 10.6.2014, approvati dalla Commissione di Gara;
- -della dichiarazione di provvisoria aggiudicazione dell'appalto alla società CE contenuta nel primo dei due verbali interni;
- -dell'implicito provvedimento di ammissione alla gara del concorrente CEA;
- -del silenzio-rigetto ovvero del provvedimento espresso di diniego, sull'istanza di autotutela presentata dal Sea Service srl in data 25.8.2014 a Porto di Trieste Servizi spa;
- per la declaratoria del contratto eventualmente medio tempore stipulato tra Porto di Trieste Servizi CEA e per l'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto ex art. 124 del D.lgs n. 104/2010;
- -per la condanna di Porto di Trieste spa al risarcimento del danno in

forma specifica o per equivalente o in caso di rigetto al risarcimento del danno emergente tassato in complessivi ¿ 7.470,80;

Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 16 settembre 2014:

- A) del provvedimento a firma dell'Amministratore Unico del Porto di Trieste dd. 9.9.2014, di rigetto dell'istanza proposta da Sea Service srl dd. 25.8.2014, per l'annullamento in via di autotutela dell'aggiudicazione definitiva a C.E.A. srl dell'appalto prot. PTS-1458-2014 PTS-RIF-2014 avente ad oggetto il "servizio di nettezza delle aree portuali comuni comprensivo della raccolta e del conferimento dei rifiuti al recupero ed allo smaltimento per il periodo di un anno";
- B) del "verbale interno n. 2" dd. 14.5.2014 approvato dalla Commissione di Gara, espressamente anche nella parte in cui sanziona, con l'omesso esame, la parte della relazione tecnica di Sea Service;

nonchè per l'annullamento:

-della Delibera del Consiglio di Amministrazione del Porto di Trieste dd. 28.7.2014 di aggiudicazione definitiva dell'appalto prot. PTS-1458-2014 PTS-RIF-2014 avente ad oggetto il "servizio di nettezza delle aree portuali comuni comprensivo della raccolta e del conferimento dei rifiuti al recupero ed allo smaltimento per il periodo di un anno", alla società controinteressata CEA srl;

-della comunicazione dd. 31.7.2014 di Porto di Trieste spa, con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva del sopracitato appalto alla società CEA;

-del verbale interno n. 2 dd. 14.5.2014 e del verbale interno n. 3 dd. 10.6.2014, approvati dalla Commissione di Gara;

-della dichiarazione di provvisoria aggiudicazione dell'appalto alla società CEA;

-dell'implicito provvedimento di ammissione alla gara del concorrente CEA di cui al verbale interno n. 2 e del verbale interno n. 3 dd. 10.6.2014;

-del silenzio rigetto ovvero del provvedimento espresso di diniego emesso sull'istanza di autotuela presentata da Sea Service in data 25.8.2014;

-per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato tra Porto di Trieste e Cea;

-per l'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto e per la condanna di Porto di Trieste Servizi spa al risarcimento del danno in forma specifica in alternativa per equivalente o al risarcimento del danno emergente tassato in ¿ 7.470,80;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Porto di Trieste Servizi S.p.A. e di C.E.A. - Centro Ecologia Ambiente S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 il dott.

Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente impugna, con il ricorso originario e i motivi aggiunti, chiedendone l'annullamento, ovvero in subordine il risarcimento del danno gli atti di cui in epigrafe, con cui l'appalto ivi indicato, di cui essa era gestore uscente.

Con il primo motivo di gravame ed il primo motivo aggiunto censura la violazione dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/206, deducendo altresì eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione da parte della stazione appaltante.

Essa, infatti, pur avvertita dalla ricorrente con l'informativa ex art. 243 bis, ha illegittimamente omesso l'esclusione della controinteressata CEA dall'appalto, ancorché avvisata del fatto che il suo socio di maggioranza aveva precedenti penali, ed aveva non solo omesso di dichiararli, ma altresì la sua dichiarazione era riferita ad altro soggetto, la 3D Immobiliare, di cui era pure socio.

La motivazione di tale comportamento, resa da parte di Porto Servizi, consiste nell'assunto che essa è tenuta ad annotare a verbale solo le ragioni di esclusione di un partecipante e che la dichiarazione di che trattasi era stata resa anche per conto della CEA, ma si ritiene che tale ultima dichiarazione sia inesistente.

In ogni caso sarebbe violato l'art. 38, 1° comma, del D. Lgs. n.

163/2006, che esclude dalla partecipazione alle procedure di affidamento coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi che incidono sulla moralità professionale, se sono amministratori o soci di maggioranza di società con meno di quattro soci.

Nel caso in esame la persona di che trattasi è socio di maggioranza di una società con soli due soci e risulta aver riportato numerose condanne passate in giudicato, di cui diverse riguardano proprio la gestione dei rifiuti.

Ne consegue che la società controinteressata doveva essere esclusa dall'appalto, tanto più che una delle condanne riportate dal socio comporta la pena della reclusione da uno a sei anni.

Siccome talune di tali condanne riguardano reati associativi dev'essere applicato al caso l'art. 45, 1° comma, lett. a) della direttiva 18/2004/CE, che esclude dalle gare pubbliche coloro che siano condannati per la partecipazione a organizzazioni criminali.

Nemmeno, come si deduce col primo dei motivi aggiunti, può accettarsi la giustificazione della stazione appaltante, secondo cui essa è tenuta a motivare solo l'esclusione, e non già l'ammissione, di un concorrente.

Tale tesi, avvalorata da certa giurisprudenza, è stata disattesa dall'ordinanza della VI Sez. del Consiglio di Stato n. 4173/2013, che ha rimesso la questione sull'obbligo di motivazione dell'ammissione all'Adunanza plenaria, poiché essa non la condivide.

Quand'anche non si vertesse in ipotesi di esclusione automatica deve rilevarsi che la stazione appaltante non ha ritenuto di condurre alcuna concreta valutazione in ordine alla gravità di tali reati in relazione all'oggetto dell'appalto, onde l'aggiudicazione si appalesa illegittima.

Con un secondo motivo la ricorrente deduce che, a fronte dell'obbligo di dimostrare, da parte delle partecipanti alla gara, la capacità economica e finanziaria, di cui alla lettera d'invito, mediante una dichiarazione attestante un volume d'affari nell'ambito dei "servizi analoghi" non inferiore a € 461.000,00 nel triennio 2011 − 2013 la controinteressata ha presentato una dichiarazione in linea con gli importi prescritti, che peraltro derivano dalla fatturazione di servizi disomogenei e non riferibili all'oggetto dell'appalto, derivando più che da operazioni di pulizia e spezzamento, da trasporto e conferimento dei rifiuti e dalla gestione di cassonetti e campane.

Pertanto la CEA non possiede la capacità tecnica prevista dalla lex specialis e la stazione appaltante ha omesso ogni verifica sul punto.

E', al riguardo, del tutto apodittica l'affermazione a verbale secondo cui entrambe le società partecipanti hanno dimostrato la rispondenza fra quanto dichiarato e la documentazione a sostegno, dato che, se fosse stato condotto un rigoroso esame delle fatture esposte dalla controinteressata per servizi analoghi, si sarebbe potuto verificare che il relativo ammontare era inferiore a quanto prescritto, in quanto gran parte delle fatture sono riferibili a servizi che non hanno alcuna

analogia con quelli oggetto di gara.

Invero CEA è iscritta all'albo dei gestori ambientali non per l'attività di spazzamento, onde non possiede la capacità tecnica necessaria, essendo tale attività prevalente nell'economia dell'appalto, onde è stato violato l'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, che prevede che le imprese sorteggiate comprovino, entro dieci giorni, la capacità tecnica richiesta dal bando, a pena di esclusione, anche se il bando non preveda espressamente tale sanzione.

Con il secondo motivo aggiunto si deduce che illegittimamente la stazione appaltante, che ha dichiarato di aver preso in considerazione i servizi analoghi, anche se non identici, non ha spiegato come possano venir ricompresi in tale categoria servizi che debbono, viceversa, ritenersi esclusi dal capitolato speciale e ciò senza idonea motivazione ed istruttoria che avrebbero dovuto portare alla revoca dell'aggiudicazione.

Con il terzo motivo si deduce che la dichiarazione della controinteressata non è idonea a comprovare la capacità tecnica in relazione al numero di operai impiegati nell'ultimo triennio, dal momento che risulta dai bilanci di non avere dipendenti nel 2011, di impiegare soltanto due operai nel 2012 e ne ha impiegato otto soltanto nell'ultimo anno, onde la dichiarazione resa di impiegare un organico medio di 1 impiegato e 8 operai negli ultimi tre anni non corrisponde ai dati di bilancio.

Al riguardo Porto Servizi non ha condotto un'idonea istruttoria ed

avrebbe, di conseguenza, dovuto procedere all'esclusione della controinteressata.

Con il terzo motivo aggiunto si impugna la risposta di Porto Servizi sul punto, che osserva come tali dipendenti siano stati inizialmente assunti in regime di associazione in partecipazione, che va equiparato, nella specie, a un operaio, onde ha ritenuto che fosse soddisfatto il requisito di capacità professionale.

L'impiego di una simile categoria di dipendenti non risulta, peraltro, dagli atti di gara, con cui si pone in manifesta contraddittorietà ed illogicità, integrando l'autocertificazione prodotta da CEA, non corroborata dalla relativa documentazione, nemmeno rammostrata in occasione dell'accesso agli atti da parte della ricorrente.

Non è stata condotta, inoltre, sul punto, alcuna attività istruttoria per verificare se l'apporto degli associati in partecipazione fosse equiparabile a quello dei dipendenti, il che si nega, né per accertare il numero di tali dipendenti, onde verificare quale sia il loro numero medio nel triennio, tenuto conto che, ex art. 2459 C.C. se ne possono impiegare al massimo tre, con il che ne verrebbe smentita la dichiarazione resa nell'offerta.

Con un quarto motivo si sostiene che, agli effetti della dimostrazione della capacità economico – finanziaria, la documentazione esposta dalla controinteressata non è conforme alla lex specialis e all'art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006, consistendo in una dichiarazione di FriulAdria – Crédit Agricole che non ha alcun riferimento al presente

appalto e al suo valore, onde non possiede i requisiti minimi necessari, non rilevando la lettera accompagnatoria della controinteressata, non proveniente dall'istituto.

Con un quinto motivo si ritiene illegittima l'aggiudicazione definitiva per illegittimità della valutazione dei punteggi, non essendo tenuto conto di elementi dell'offerta della ricorrente e valutandone invece altri, propri dell'offerta della controinteressata.

Non è condivisibile attribuire a CEA 11 punti per l'organizzazione del personale, che si dice "strutturata" e "suddivisa per servizi erogati e mansioni con intensificazione del personale in caso di necessità" e a Sea Service 0 punti, in quanto "propone una struttura più ristretta di risorse umane dedicate al servizio (e) anch'essa propone intensificazione del personale in caso di necessità".

E' palesemente illogico, riconoscendo nella proposta della ricorrente eguale disponibilità all'intensificazione predetta, attribuirle 0 punti, non tenendo inoltre conto della suddivisione per servizi erogati e per mansioni, che caratterizzano anche la sua offerta, onde si sarebbe dovuto attribuirle almeno 1 punto.

Con eguale differenza di punteggio viene distinto il punteggio attribuito all'offerta di CEA rispetto a quella di Sea Service per lo svuotamento dei cassonetti, nonostante gli elementi positivi riconosciuti a quest'ultima anche in questo settore.

Da censurare è anche l'attribuzione ad entrambe le concorrenti per il tracciamento dei mezzi e dei cassonetti mediante controllo remoto

dello stesso punteggio, nonostante i dispositivi elettronici, di cui quelli della ricorrente sono dotati, costituiscano una miglioria rispetto all'offerta di CEA.

Eguale censura deve esporsi per l'attribuzione del massimo dei punteggi per la riduzione dell'impatto ambientale e per l'aumento della produttività specifica dei mezzi a CEA, assegnandone solo la metà a Sea Service.

Invero la differenza sta solo nell'indicazione, da parte della prima, delle targhe dei mezzi adibiti al trasporto rifiuti, mentre viene trascurato il fatto che essi sono tutti classificati Euro 5 per Sea Service e soltanto Euro 0 per CEA, perché prodotti prima del 2009.

Per le attrezzature individuali e i prodotti da impiegare nel servizio, dove la preferenza veniva data a quelli a minor impatto ambientale, entrambe le concorrenti hanno ottenuto 0 punti, senza tener conto che i prodotti migliori e più innovativi erano quelli offerti da CEA.

Per quanto riguarda la verifica e controllo entrambi i concorrenti hanno ottenuto il punteggio massimo di 5, senza considerare che, a differenza di CEA, la ricorrente aveva l'attestazione di qualità di enti certificatori.

Del pari lo stesso punteggio è stato assegnato per la sicurezza, trascurando che, al riguardo, la ricorrente possedeva la certificazione Euro5.

Con un quarto motivo aggiunto lamenta che, avendo evidenziato la mancata considerazione della relazione tecnica, si è vista rispondere che la Commissione ne ha tenuto conto, senza valutare peraltro ciò che eccedeva il limite delle 20 cartelle, previsto dalla lettera d'invito, quando invece nessuna disposizione della lex specialis vietava di considerare gli allegati a detta relazione.

In ogni caso ogni elemento significativo era contenuto nelle 20 cartelle presentate, anche prescindendo dagli allegati, che ne erano una mera specificazione.

Comunque si impugna l'attribuzione dei punteggi per la mancata considerazione di detti allegati, che la lex specialis non inibiva di considerare, tanto più che si è data prevalenza alla forma sulla sostanza.

Da ultimo con il ricorso si richiede il risarcimento del danno in forma specifica, con richiesta di subentro nel contratto, ovvero per equivalente, dove il danno emergente, consistente nelle spese di partecipazione alla gara, ammonta a € 6.770,80, oltre al danno curricolare, derivante dalla mancata aggiudicazione, da liquidarsi in via equitativa.

Si sono costituite in giudizio Porto Servizi e l'aggiudicataria CEA controdeducendo ai motivi di gravame.

Le parti hanno poi ulteriormente replicato con memoria, sostenendo le rispettive tesi.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

In limine deve precisarsi che, contrariamente a quanto assume parte

ricorrente, risulta dagli atti che il sig. Montone ha sottoscritto la dichiarazione ex art. 38 quale socio della CEA ed altresì quale socio della 3D Immobiliare srl, onde risulta regolare.

Quanto alla questione principale, dedotta con il primo motivo, premesso che il predetto socio ha assolto all'obbligo dichiarativo, da cui risulta la presenza di reati, il Collegio ritiene, con ciò attenendosi alla giurisprudenza consolidata (cfr ex multis tra le più recenti CDS III Sez. 15.1.2014 n. 123; V Sez. 27.1.2014 n. 400; 24.3.2014 n. 1428; 11.7.2014 n. 3562; 2.10.2014 n. 4932; 27.10.2014 n. 5283) che spetti solo alla stazione appaltante il valutarne la gravità e l'incidenza sulla moralità professionale, con un giudizio censurabile soltanto in presenza di macroscopica illogicità.

Nemmeno induce a diversa conclusione il richiamo, nel primo motivo aggiunto, all'ordinanza n. 4173 del 2013 della VI Sez. che, a conferma dell'avvenuto consolidamento della giurisprudenza citata, ha ritenuto, non condividendola, non di decidere difformemente ma di rimettere la questione all'Adunanza Plenaria, che peraltro non ha potuto esprimersi nel merito, a fronte della rinuncia dell'appellante, dichiarando estinto il giudizio (cfr. CDS AP 17.1.2014 n. 1).

Rimane pertanto inconcusso l'indirizzo a cui il Collegio ritiene di attenersi, onde il primo motivo e il primo motivo aggiunto di gravame vanno rigettati.

In ogni caso il reato commesso da detto socio non è inquadrabile nell'ipotesi descritta in ricorso, non essendo ravvisabile l'accordo criminoso per una serie indeterminata di reati, che la caratterizza, onde non ricorrevano gli estremi per una esclusione automatica della CEA dall'appalto.

Del pari non trovano il consenso del Collegio il secondo motivo e il secondo motivo aggiunto, con cui si addebita a Porto Servizi in primo luogo di aver acconsentito, ai fini della documentazione della capacità economico – finanziaria della controinteressata la valutazione di fatturato per servizi che non rientrano fra quelli analoghi, l'inclusione di fatture per attività non pertinenti o addirittura escluse, e in secondo luogo di non aver motivato a verbale le ragioni per cui determinati servizi siano stati ritenuti analoghi.

Invero spetta alla stazione appaltante, a meno di travisamenti ed illogicità manifeste, che nel caso non si rinvengono, la valutazione, da ritenersi discrezionale, su quali servizi debbano considerarsi analoghi a quelli oggetto di gara (cfr. CDS V Sez. 17.7.2014 n. 3800; III Sez. 31.10.2014 n. 5393) e ciò anche in base al principio del favor partecipationis, che ha portato all'ammissione di entrambe le concorrenti.

Essa è stata condotta correttamente, non considerando i servizi espressamente esclusi dal bando ed esprimendo una valutazione non implausibile sull'analogia di taluni servizi, svolti dalla controinteressata, con quelli oggetto di gara, in seguito ad apposita istruttoria che, nonostante le contestazioni contenute in ricorso,

sembrano anche al Collegio non da essi radicalmente diversi.

Pertanto non appare sorretta da obiettivi elementi la censura di difetto di istruttoria sul punto, nei termini in cui essa può, in tale intesa in presenza dei ricordati materia, essere dell'amministrazione, che non ha nemmeno l'obbligo, come preteso dall'istante, di consacrare dette valutazioni in un apposito verbale in caso di ammissione, come invece dovrebbe fare in caso di esclusione. Quanto al terzo motivo di gravame, con cui si contesta che la dichiarazione di CEA in ordine ai requisiti di capacità professionale, relativa al numero di personale impiegato, conteneva un evidente errore, va sottolineato che ciò era vero, riferendosi essa solo a un anno e non all'intero triennio, come richiesto dalla lex specialis, ma che la stazione appaltante ha esercitato legittimamente i suoi poteri di soccorso istruttorio, così che la dichiarazione è stata completata da CEA e resa con riferimento a tutto il triennio.

Tale legittima operazione si è svolta alla presenza di due rappresentanti di Sea Service, che nulla hanno obiettato al riguardo.

L'istruttoria non presenta carenze, tant'è vero che la stazione appaltante non ha ritenuto utile tutta la documentazione prodotta dalla controinteressata.

Nella dichiarazione così completata è risultato che l'organico di CEA comprendeva anche personale non dipendente, ma associato in partecipazione, che la lex specialis non escludeva e per il quale non fissava un numero massimo.

Sotto un primo profilo ciò costituisce una smentita dell'accusa di non correttezza della dichiarazione richiesta alle imprese concorrenti, che mirava solo a individuare il loro organico medio annuo, che non necessariamente è costituito solo da personale dipendente.

Sotto un secondo profilo appare legittimo considerare detto personale, associato per solo lavoro, nell'organico, con l'unica particolarità che esso riceve gli emolumenti con anticipi in conto utili, ragguagliati a fine esercizio.

In tal modo si spiega che nel 2011 il costo del personale dipendente ammontava a € 0 e gli anticipi per quello associato in partecipazione ammontavano a € 60.785, nel 2012 il personale dipendente ammontava a € 56.239 e gli anticipi per gli associati in partecipazione a € 79.463 e nel 2103, invece, mentre al personale dipendente sono stati corrisposti € 175.084 agli associati in partecipazione sono andati anticipi per soli € 4.971.

Al riguardo non pare al Collegio si possa censurare l'istruttoria eseguita, sia pure in due momenti diversi e comunque prima dell'aggiudicazione definitiva, dalla Commissione, né può accedersi, come dedotto in sede di motivi aggiunti,- all'ulteriore doglianza secondo cui il numero degli associati in partecipazione abbia ecceduto il limite di cui all'art. 2459 C.C. come modificato dalla c.d. legge Fornero (art. 1 della L. 92 del 2012), che limitava a tre unità detto numero, quando, come nel caso, l'apporto dell'associato consistesse anche in prestazione di lavoro.

Infatti nell'esercizio 2013, primo anno di operatività di detto limite, la CEA aveva un solo associato in partecipazione e 11 dipendenti.

Pertanto anche il terzo motivo e il terzo dei motivi aggiunti sono da ritenersi infondati.

Del pari infondato è il quarto motivo, con cui si ritiene che una delle due dichiarazioni bancarie presentate da CEA non sarebbe utile a documentare la solidità economica dell'offerente, mancando in essa qualsiasi riferimento all'appalto controverso.

Peraltro non vi è, da parte degli istituti di credito, alcun obbligo di correlare a uno specifico scopo dette dichiarazioni, che sono giustificate dal solo fatto di provenire da informazioni in possesso dell'istituto stesso.

Non possono perciò essere ritenute invalide solo perché manchi un riferimento allo specifico fine, per cui vengono richieste.

Inoltre, ad abundantiam, la dichiarazione contestata è accompagnata da una coeva lettera accompagnatoria, che forniva l'informazione ritenuta mancante.

Poiché la lex specialis non richiedeva la censurata indicazione non ravvisa il Collegio alcuna fondatezza della censura.

Da ultimo, con il quinto motivo e il quarto motivo aggiunto, la ricorrente censura, da un lato, la mancata considerazione da parte della Commissione degli allegati, ulteriori all'offerta, regolarmente contenuta nel limite delle 20 cartelle fissato dalla lex specialis, in quanto essi non avrebbero contenuto alcunché di nuovo,

consistendo in mere specificazioni dell'offerta stessa.

Peraltro non può accedersi a detta censura, che pretende, da parte della Commissione una violazione della lex specialis e della par condicio.

D'altro lato essa puntualmente ed analiticamente contesta i punteggi assegnati dalla Commissione.

Il Collegio peraltro osserva che in nessuna delle doglianze viene evidenziata una qualche manifesta illogicità od arbitrarietà dell'operato della Commissione stessa, onde non può accedersi al tentativo di sminuirne il potere di discrezionalità tecnica, ad essa attribuito dalla giurisprudenza consolidata, che è persino superfluo citare, prescindendo anche dal fatto che ogni censura viene analiticamente contestata dalle parti resistenti.

Ne consegue che il ricorso, comprensivo della domanda di risarcimento del danno, che non è, nel caso, iniuria datum, dev'essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigettq.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese e competenze

giudiziali, che liquida in € 3.000 a favore di Porto Trieste Servizi e in € 3.000 a favore di C.E.A. – Centro Ecologia Ambiente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Enzo Di Sciascio, Consigliere, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 01/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)